



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
TURISMO E PROTEZIONE CIVILE

Settore Politiche Agricole

Genova, 3 ottobre 2008

Prot. n. PG 2008/132376

Allegati:

Alle Comunità Montane

Ai Consorzi dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura

Alle Strutture:

- Produzioni Agroalimentari
- Servizi alle Imprese Agricole
- Politiche della Montagna e Fauna Selvatica
- Produzioni Floro-ortovivaistiche
- Coordinamento Ispettorati Agrari - Sedi provinciali
- Staff del Dipartimento

All'UNCCEM

Agli Enti Parco

Alle Organizzazioni professionali agricole

All'Associazione Regionale Allevatori

Alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Liguria

Ai Collegi provinciali dei Periti Agrari

Ai Collegi provinciali degli Agrotecnici

Ai Collegi provinciali dei Geometri

Ai CAA autorizzati a operare in Liguria

All'AGEA-OP

LORO SEDI

Anticipata per posta elettronica

Oggetto: programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 - indirizzi per il finanziamento dei pannelli fotovoltaici nell'ambito della misura 121.

1 - PREMESSA

Il programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 (in appresso PSR), misura 121 (investimenti nelle aziende agricole) prevede, tra gli investimenti ammissibili a finanziamento (punto 9), anche gli *investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica, della potenza massima di 0,5 megawatt, da*

destinarsi esclusivamente all'utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili o di sottoprodotti derivanti dalla lavorazione di prodotti agricoli e forestali. Gli investimenti destinati alla cogenerazione (cioè alla generazione contemporanea e possibilmente modulabile di energia elettrica e termica) sono considerati prioritari.

L'attuazione di questo punto pone alcune difficoltà, connesse in particolare ai seguenti aspetti:

- 1) come si debba intendere l'*esclusivo utilizzo aziendale* dell'energia prodotta;
- 2) se ed entro quali limiti siano ammissibili, nell'ambito della misura 121, gli investimenti relativi all'acquisto e alla messa in opera di pannelli fotovoltaici che fruiscono delle agevolazioni tariffarie (cosiddetto *conto energia*) istituite dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 387/2003 e dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, che attua il predetto decreto legislativo.

Si rende pertanto necessario fornire opportuni chiarimenti.

2 - QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo è costituito da:

- a) il trattato che istituisce la Comunità europea, con particolare riferimento all'articolo 32 e all'articolo 87;
- b) regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con particolare riferimento agli articoli 88 e 89;
- c) programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013, misura 121;
- d) decreto ministeriale 19 febbraio 2007 *criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, con particolare riferimento all'articolo 9.

Il trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che:

- articolo 32 - le disposizioni relative all'agricoltura si applicano ai prodotti di cui all'allegato I del medesimo trattato;
- articolo 87 - sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005, articoli 88 e 89, stabilisce quanto segue:

- sono vietati gli aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole che superano le percentuali fissate nell'allegato del medesimo regolamento;
- gli aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione.

Il PSR, misura 121, comprende (come si è già visto in premessa) tra gli investimenti ammissibili anche gli investimenti finalizzati alla produzione di energia

elettrica o termica, della potenza massima di 0,5 megawatt, da destinarsi esclusivamente all'utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili o di sottoprodotti derivanti dalla lavorazione di prodotti agricoli e forestali.

L'articolo 9 del DM 19 febbraio 2007 stabilisce che le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e il premio di cui all'articolo 7 del medesimo decreto non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento.

3 - CONSIDERAZIONI SUL QUADRO NORMATIVO

Innanzitutto si ricorda che è in corso una modifica del PSR finalizzata a incrementare la soglia di potenza degli impianti ammissibili a finanziamento dall'attuale 0,5 a 1 megawatt. La procedura di modifica non è ancora conclusa e quindi, al momento, vige ancora la soglia di 0,5 megawatt. Si provvederà a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta modifica, una volta concluso l'iter di approvazione.

Precisato questo, si esamina il quadro normativo al fine di arrivare a conclusioni utili per risolvere le difficoltà descritte in premessa.

Si consideri in primo luogo che, sulla base dell'articolo 32 del trattato, la misura 121 del PSR, laddove si riferisce all'utilizzo aziendale dell'energia prodotta, si riferisce all'azienda agricola e conseguentemente ai processi produttivi relativi ai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. Non sono quindi finanziabili dalla misura 121 del PSR gli impianti per la produzione dell'energia necessaria per processi produttivi non agricoli, ancorché svolti all'interno dell'azienda, come per esempio l'agriturismo.

Definito questo punto, si tratta di stabilire se il *conto energia* di cui alle norme nazionali sopra riportate è o non è un aiuto di Stato.

L'articolo 87 del trattato stabilisce che è un aiuto di Stato un aiuto concesso dallo Stato, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

Il d.lgs. n. 387/2003, da cui trae origine il citato DM 19 febbraio 2007, stabilisce (articolo 20, comma 10) che dall'attuazione del medesimo d.lgs. non derivano oneri per lo Stato né per maggiori spese né per minori entrate. Quindi, a quanto pare, l'attuazione del conto energia non avviene tramite risorse statali, e quindi non costituisce un aiuto di Stato.

A ulteriore supporto di questa conclusione si può altresì considerare che le norme statali relative al *conto energia* non favoriscono nessuna particolare impresa né nessuna particolare produzione, dal momento che il *conto energia* è accessibile a tutti coloro che installano pannelli fotovoltaici, siano essi privati cittadini, imprese, enti pubblici o altro.

Si può pertanto concludere che il conto energia non è un aiuto di Stato. Ciò non di meno, si deve ricordare che l'articolo 7 del DM 19 febbraio 2007 dispone che, per

accedere al conto energia, la realizzazione dei pannelli fotovoltaici (acquisto e posa in opera) non deve avere ricevuto aiuti pubblici superiori al 20%.

Il PSR, dal canto suo, stabilisce che gli aiuti sono concessi alle seguenti percentuali:

- 60% per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori in aree svantaggiate;
- 50% per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori in aree non svantaggiate oppure da agricoltori non giovani in aree svantaggiate;
- 40% per gli investimenti effettuati da agricoltori non giovani in aree non svantaggiate.

Non è quindi possibile accedere contemporaneamente al conto energia e al PSR con le percentuali di aiuto sopra indicate. Per poter accedere a entrambi gli strumenti si rende necessario calcolare gli aiuti del PSR in modo da non eccedere il 20% di aiuto, come prescritto dal *conto energia*.

Infine, si deve considerare che la prescrizione data dal PSR in merito all'utilizzo esclusivamente aziendale dell'energia prodotta si può intendere solo in termini di bilancio energetico su base annuale, stante il fatto che:

- l'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici, per poter accedere al conto energia, deve necessariamente essere immessa in rete e non può essere consumata sul posto e nel momento in cui viene prodotta;
- i periodi di produzione e di consumo di energia elettrica per le esigenze aziendali possono non coincidere affatto.

Si rende quindi necessario effettuare una doppia contabilizzazione dell'energia prodotta e dell'energia consumata e verificare, al termine dell'anno, che la prima (l'energia prodotta) non superi la seconda (l'energia consumata).

4 - CONCLUSIONI E INDIRIZZI

Sulla base di quanto fin qui visto e considerato, si definiscono le seguenti conclusioni e indirizzi relativi a:

- 1) possibilità di cumulare il conto energia con gli aiuti previsti dalla misura 121 del PSR;
- 2) verifica dell'utilizzo esclusivamente aziendale dell'energia prodotta con i pannelli fotovoltaici.

4.1 - Possibilità di cumulare conto energia e aiuti di cui alla misura 121 del PSR

Dal momento che il conto energia non è un aiuto di Stato, **è possibile cumulare** il conto energia con gli aiuti di cui alla misura 121 del PSR, nei limiti previsti dall'articolo 7 del DM 19 febbraio 2007.

Si deve tuttavia ricordare che la misura 121 del PSR non consente di calcolare gli aiuti a percentuali diverse da quelle previste dalla misura, ossia il 60% o 50% o 40%, secondo i casi (come visto sopra), mentre il conto energia prescrive di non superare in nessun caso il 20%. Si deve quindi agire sulla spesa ammissibile, riducendola in modo opportuno per raggiungere il risultato voluto. Si precisa che questa riduzione è puramente strumentale e viene effettuata in via del tutto

eccezionale e al solo fine di non contrastare con le prescrizioni formali del PSR, fermo restando che le prescrizioni sostanziali (evitare interpretazioni arbitrarie e differenze di trattamento immotivate) sono assolutamente rispettate.

La riduzione della spesa ammissibile avviene nel seguente modo:

$$\mathbf{SA1 \times 20/P = SA2}$$

Dove :

SA1 è la spesa ammissibile reale relativa all'acquisto e alla posa in opera dei pannelli fotovoltaici, determinata secondo la normale prassi amministrativa;

P è la percentuale di aiuto pertinente, prevista dalla misura 121 del PSR (60 o 50 o 40, a seconda dei casi);

SA2 è la spesa ammissibile formale, calcolata al solo scopo di consentire il cumulo tra conto energia e gli aiuti di cui alla misura 121 del PSR.

A questo punto, si determina l'aiuto applicando a SA2 le normali percentuali previste dalla misura 121 del PSR (60% o 50% o 40%, secondo i casi). Il risultato sarà sempre pari al 20% di SA1.

4.2 - Verifica dell'utilizzo esclusivamente aziendale dell'energia prodotta con i pannelli fotovoltaici

Il beneficiario che intende accedere al cumulo tra il conto energia e gli aiuti di cui alla misura 121 del PSR deve installare **due contatori**, di cui uno misura la produzione di energia elettrica e l'altro il consumo. Generalmente il contatore relativo al consumo è già presente: in questo caso ci si può limitare all'installazione del contatore relativo alla produzione.

Il requisito previsto dalla misura è rispettato se, alla fine di ogni anno a partire da quello in cui vengono installati i pannelli e per tutta la durata del vincolo di destinazione d'uso (5 anni, in questo caso), **l'energia prodotta e immessa in rete non supera l'energia consumata dall'azienda agricola per i cicli produttivi agricoli aziendali**, relativi cioè alla produzione ed eventualmente alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato.

Eventuali attività non agricole aziendali, compreso l'agriturismo, devono essere separate, dal punto di vista del consumo elettrico, tramite l'installazione di un ulteriore contatore a cui devono fare capo tutte le attività non agricole aziendali. I consumi elettrici delle attività non agricole aziendali non entrano nel conto di cui al capoverso precedente.

* * * * *

Si resta come sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento.

Distinti saluti.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR

(Riccardo Jannone)